Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 30 OTTOBRE 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 1982.
Modificazioni al decreto ministeriale 10 maggio 1979, e successive modificazioni, concernente il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi.

(5220)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 30 OTTOBRE 1982:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1982, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(5201)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 30 OTTOBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **73:**

Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina: Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1982.

Fornace di Calvetro, società per azioni, in Rubiera: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1982.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978-1988 » sorteggiate il 15 ottobre 1982.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 15 ottobre 1982.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1982.

Distilleria canellese C. Bocchino & C., società per azioni, in Canelli: Estrazione di obbligazioni.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » sorteggiate il 12 ottobre 1982.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977-1987 - III tranche » sorteggiate il 12 ottobre 1982.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977-1987 - II tranche » sorteggiate il 12 ottobre 1982.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977-1987 - I tranche » sorteggiate il 12 ottobre 1982.

Sadi, società per azioni, in Vicenza: Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1982.

Oltrebella, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1982.

Officine padane, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1976-1990 » sorteggiate il 4 ottobre 1982.

Medaspan, società per azioni, in Meda: Obbligazioni « 10 % - 1974-1988 » sorteggiate il 4 ottobre 1982.

Tessiture di Nosate e San Giorgio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 9 % - 1977-1986 » sorteggiate il 4 ottobre 1982.

Fabbrica accumulatori uranio, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1982.

Cartiere Fedrigoni & C., società per azioni, in Arco (Trento): Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1980-1985 » sorteggiate il 19 ottobre 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 19 ottobre 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « tasso variabile 1982-1987 » sorteggiate il 19 ottobre 1982.

F.E.S.A. - Ferramenta emiliana, società a responsabilità limitata, in Bologna: Estrazione di obbligazioni.

FRO - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1982.

Banca nazionale del lavoro: Errata-corrige.

Snia Viscosa, società per azioni: Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1982, n. 786.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 12. — L'insegnamento ufficiale è impartito da professori ordinari, straordinari ed associati.

Il ruolo dei professori universitari dello I.U.L.M. comprende le seguenti fasce:

a) professori ordinari e straordinari;

b) professori associati.

Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da 3 posti.

Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da 35 posti.

Possono essere inoltre stipulati contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 13. — Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.

In caso di trasferimento allo I.U.L.M. di professori di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università governative.

Ai professori di ruolo della prima fascia è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle università governative.

Ai professori di ruolo della seconda fascia ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, sono applicate le vigenti e future disposizioni di legge in materia riguardanti il corrispondente personale docente delle università statali.

Art. 14. — Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da 45 posti.

Ai ricercatori dello I.U.L.M. spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università governative.

Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, si applicano ai ricercatori le stesse disposizioni di legge in materia previste dal vigente statuto per gli assistenti di ruolo.

Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'inquadramento nel ruolo entro i limiti dei posti in organico di cui ai precedenti commi, la disciplina generale, i diritti, le funzioni ed i doveri si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura dell'università non statale, le disposizioni di legge vigenti riguardanti i ricercatori universitari.

Art. 15. — I docenti di ruolo hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno al direttore dell'Istituto i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed il consiglio di facoltà deve esaminarli e coordinarli introducendo eventuali modificazioni volte ad assicurare un armonico svolgimento dei vari corsi anche, laddove sia possibile, nel quadro di una preordinata interdisciplinarità.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico, il numero degli insegnamenti complementari da impartire nell'anno accademico stesso; stabilisce altresì il numero massimo delle immatricolazioni per il successivo anno accademico.

Art. 17. — Alle cattedre di lingue straniere sono inoltre assegnati lettori di nazionalità o di madre lingua straniera i quali collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nella attività didattica.

I lettori di lingua straniera sono assunti con contratto di diritto privato secondo le modalità previste dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B*, annesse allo statuto, sono soppresse e sostituite come segue:

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei prof.ri straordinari e ordinari n. 3
Posti di ruolo dei professori associati . . . . » 35

TABELLA *B*

Posti di ruolo dei ricercatori . . . . n. 45

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 53.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 1982.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonché l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visti i decreti ministeriali 9 novembre 1981 e 30 marzo 1982 che hanno provveduto ad accertare gli elementi che determinano la perequazione delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1982 e dal 1° maggio 1982;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, la perequazione derivante dai decreti anzidetti si applica anche alle pensioni del Fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al Fondo volo dalle perequazioni di cui ai predetti decreti ministeriali 9 novembre 1981 e 30 marzo 1982, il cui valore capitale è stato valutato in circa 9 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, tenuto conto che anche nell'esercizio 1981 permane la situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,81 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,81 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5259)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 ottobre 1982.

Ammissione al trasporto in cisterne o in recipienti fissi e amovibili delle polveri di cui all'ordinale decimo della classe 4.1 ADR.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1959, n. 420 (testo unico);

Vista la legge 6 giugno 1976, n. 313 e successive modificazioni nonchè i relativi decreti di applicazione

Vista la legge di pubblica sicurezza, testo unico del 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge del 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle materie pericolose, ratificato con legge del 12 agosto 1962, n. 1839, ed i successivi aggiornamenti dei relativi allegati *A* e *B* pubblicati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1979 nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1980, n. 120;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge del 10 luglio 1970, n. 579, le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto delle materie pericolose che presentano pericolo di esplosione o d'incendio devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

Ritenuta l'opportunità di consentire il trasporto delle polveri di cui all'ordinale decimo della classe 4.1 della classifica stabilita nel citato decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, in cisterne od in recipienti ad asse verticale con sezioni orizzontali circolari;

Considerato che conseguentemente si rende necessario stabilire le norme alle quali le cisterne ed i recipienti devono essere conformi nonchè le norme relative alle operazioni di carico e di scarico delle polveri in questione;

Visto il voto n. 11 del 16 giugno 1982 espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1980;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione su strada in territorio nazionale è consentito il trasporto delle polveri di cui all'ordinale decimo della classe 4.1 della classifica stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979 in cisterne fisse o amovibili oppure in recipienti fissi o amovibili ad asse verticale e sezioni orizzontali circolari, aventi capacità non inferiore ad un metro cubo.

Art. 2.

Le cisterne ed i recipienti di cui al precedente art. 1 e le modalità del loro esercizio devono essere conformi alle norme di cui all'allegato al presente decreto, di cui l'allegato stesso forma parte integrante.

Per quanto non previsto dal presente decreto e dal suo allegato, alle cisterne ed ai recipienti di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 1980 e dei suoi allegati, ad eccezione dell'ultimo comma del marginale 7.2.2.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

ALLEGATO TECNICO

1) Ai fini dell'installazione sul veicolo delle cisterne o dei recipienti, di cui all'art. 1 del decreto, la portata utile del veicolo deve risultare non inferiore alla capacità geometrica totale della cisterna o dei recipienti moltiplicata per il peso specifico convenzionale di 0,54 kg/l.

2) Agli effetti del calcolo della sollecitazione longitudinale e circonferenziale sulla parete della cisterna si assume come pressione di calcolo [punto 4.3 (2) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 8 agosto 1980] il valore 1,3 p_e, dove p_e è la pressione di esercizio corrispondente al valore della pressione di taratura della valvola di sicurezza di cui al successivo punto 11).

3) Il calcolo dei fondi viene effettuato prendendo in esame, separatamente, le sollecitazioni che si verificano assegnando alla pressione p agente sul fondo uno dei due seguenti valori:

$$p_1 = 1{,}3\ p_i + 2\ p_s + \frac{8Q}{\pi D^2}$$

$$p_2 = 1{,}3\ p_e + 2\ p_s$$

dove

p_i = pressione di inertizzazione (pari a 0,3 bar)
p_s = pressione statica della materia
p_e = pressione di esercizio come definita al punto 2)
Q = peso della polvere di carbone contenuto nello scomparto adiacente di maggiore capacità.

4) Le cisterne ed i recipienti devono avere lo spessore minimo di 3,5 mm se in acciaio dolce.

5) Le cisterne ed i recipienti possono essere muniti di diaframmi aperti.

6) Le cisterne ed i recipienti devono essere muniti di impianto (una o più bombole e condutture) che consenta di mantenere tra i valori di 0,01 e 0,3 bar, la pressione del gas inerte durante il periodo intercorrente tra la fine della fase di carico e l'inizio della fase di scarico.

L'impianto di inertizzazione deve essere tale che, durante il trasporto, nella cisterna o nel recipiente non si superi un valore di pressione pari a 0,3 bar.

Il volume del gas che la (o le) bombola di gas inerte deve poter sviluppare alla pressione di 0,3 bar non deve essere inferiore al 20% del volume totale della cisterna.

Deve inoltre potersi controllare, in modo facile, da parte del conducente che la sovrapressione del gas inerte non sia scesa al di sotto di 0,01 bar.

7) Le cisterne ed i recipienti destinati al trasporto della polvere di carbone, devono essere progettati in modo da evitare accumulo locale della polvere dopo la fase di scarico.

8) Per le cisterne ed i recipienti è ammesso che il primo dispositivo di chiusura sia esterno all'involucro, purchè adeguatamente protetto contro gli urti.

9) I veicoli sui quali sono installati le cisterne od i recipienti devono essere muniti di scarico a terra delle cariche elettriche che risulti efficiente anche durante la marcia.

10) Durante le fasi di carico e scarico, quando i motori diesel presenti sui veicoli sono in moto, essi devono avere lo scarico dei gas combusti munito di dispositivo tagliafiamma. E' vietato l'impiego dei motori ad accensione per scintilla.

11) Il calcolo delle valvole di sicurezza va eseguito in base alla seguente formula prevista dalla raccolta E dell'ANCC, edizione 1979, capitolo E1D, § 5 utilizzando le istruzioni contenute nella raccolta medesima.

$$A \geqq \frac{q}{(0{,}9 \cdot K) \cdot (394{,}9 \cdot C) \cdot p_1} \cdot \sqrt{\frac{Z_1\ T_1}{M}}$$

La pressione di taratura delle valvole di sicurezza non dovrà essere superiore al valore della pressione massima di esercizio del compressore incrementato di una sovrapressione del 20%.

12) Esercizio dei veicoli adibiti al trasporto della polvere di carbone, muniti di cisterne o di recipienti.

1. Il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto della polvere di carbone deve avvenire solo in stabilimenti appositamente attrezzati e sotto la diretta responsabilità del direttore di stabilimento.

2. Il personale di guida deve essere opportunamente istruito sul particolare tipo di trasporto effettuato.

3. Prima di dar corso alle operazioni di carico e scarico, le cisterne o i recipienti devono essere collegati elettricamente a terra attraverso l'impianto fisso di cui sono dotati.

4. Il personale addetto all'esercizio ed alla guida dei veicoli deve essere munito di calzature e di guanti conduttori di elettricità. I tubi utilizzati per lo scarico del veicolo devono permettere, in ogni caso, la conduttività elettrica.

5. Le cisterne ed i recipienti devono essere caricati dall'alto per gravità fino al riempimento completo.

6. Fatte salve le prescrizioni di legge esistenti in materia, durante le operazioni di carico e scarico, in un raggio di 10 m dai punti di carico e scarico e dalla tubazione di scarico, non sono permesse fiamme libere nè altre fonti di ignizione ed è vietato fumare.

7. Durante le operazioni di carico e scarico può sostare nelle vicinanze del veicolo soltanto il personale addetto alle operazioni.

8. Durante le operazioni di carico e scarico è consentita la permanenza di persone sul veicolo soltanto per le manovre dei dispositivi di carico e scarico.

9. I veicoli carichi non devono essere lasciati esposti, durante eventuali soste, in prossimità di pericolose fonti di calore.

10. La temperatura dell'aria compressa usata per lo scarico della cisterna o del recipiente non deve superare il valore di 80 °C.

11. Prima di dar corso alle operazioni di svuotamento della cisterna o del recipiente con aria compressa, si dovrà accertare che nel suo interno sussista ancora la sovrapressione minima di gas inerte di 0,01 bar.

Nel caso in cui la sovrapressione interna sia scesa al di sotto del valore minimo di 0,01 bar, deve essere immesso nella cisterna o nel recipiente gas inerte fino a raggiungere la pressione massima di inertizzazione ed occorre attendere almeno un'ora dopo che la pressione si sia stabilizzata, prima di dare inizio alle operazioni di svuotamento con aria.

12. Lo scarico del prodotto deve essere effettuato entro 48 ore dal carico. Qualora si dovesse superare tale termine, le operazioni dovranno aver luogo seguendo la procedura di cui al comma 2 del punto precedente.

13. Dopo lo scarico le cisterne o i recipienti dovranno essere tenuti chiusi fino al carico successivo.

(5125)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 410 del 30 dicembre 1980, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1983 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1982;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1983 ammontano, secondo le previsioni, a L. 950.000.000 (novecentocinquantamilioni):

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 280 mila veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle tre categorie dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, con esclusione dei motoveicoli, per fasce di portata;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 23 settembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1982, devono corrispondere, entro la data stessa il contributo per l'anno 1983 di cui al successivo art. 2, per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1983.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle seguenti misure:

a) motocarri e motoveicoli per trasporti specifici di cose . . . . L. 250

b) autocarri e rimorchi per trasporti di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . . » 750

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . » 750

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 1.250

e) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 1.250

f) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 1.750

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d*), *e*) ed *f*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 100 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 150 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 100 e di L. 150 di cui al comma precedente per ogni tonnellata o frazione di tonnellata è computato come segue:

1) per i veicoli classificati eccezionali sulla portata effettiva;

2) per gli altri veicoli, sulla portata utile, inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Coloro i quali siano titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale

non hanno un rimorchio o semirimorchio ad esso agganciabile per costituire, autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 150 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata del 70 % del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(5250)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1982.

Modalità di versamento mediante delega alle aziende di credito dell'addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, che ha istituito per l'anno 1982 una addizionale straordinaria nella misura dell'8 % all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, che per i soggetti indicati nel precedente comma ha previsto l'obbligo di eseguire un versamento provvisorio nei termini previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, che per il versamento dell'addizionale straordinaria prevede l'applicazione delle stesse modalità stabilite per le singole imposte alle quali l'addizionale straordinaria medesima è commisurata;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1982, concernente il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, che ha sostituito i decreti ministeriali 10 maggio 1979, 26 giugno 1979 e 29 maggio 1980;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, con il quale si stabilisce che il gettito dell'addizionale straordinaria è di esclusiva spettanza dell'Erario;

Considerato che il citato art. 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria per i necessari controlli;

Decreta:

Art. 1.

Il versamento a titolo provvisorio dell'addizionale straordinaria dell'8 % commisurato all'importo dovuto a titolo di acconto dell'imposta locale sui redditi da corrispondere per l'anno 1982, nonché il versamento a saldo dell'addizionale stessa, commisurato all'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione relativa all'anno 1982 al lordo del versamento d'acconto eseguito per tale tributo e detratto il versamento a titolo provvisorio dell'addizionale, dovuti dai soggetti indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La delega deve essere conferita:

a) dal 1° al 30 novembre 1982 per il versamento provvisorio di cui all'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, sempreché l'importo dell'addizionale straordinaria, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, sia non inferiore a L. 11.000. Le aziende di credito devono accettare deleghe conferite tardivamente ma non oltre il successivo 31 dicembre 1982, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento;

b) dal 1° al 31 maggio 1983 per il versamento a saldo dell'addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi, sempreché l'importo, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, risulti non inferiore a L. 2.000. Le aziende di credito devono accettare deleghe, ancorché conferite tardivamente ma non oltre il termine di un mese di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento, nonché della pena pecuniaria per la tardiva dichiarazione;

c) entro il 30 novembre 1983, allorquando la dichiarazione dei redditi venga presentata ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli eredi dei contribuenti;

d) entro i termini di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei redditi nei casi di liquidazione di società semplici ed equiparate, di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, o di trasformazione di dette società in società di altro tipo, ovvero di fusione delle stesse in società di ogni tipo, per il versamento dell'addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi da esse dovuta.

Nell'ipotesi in cui i termini previsti nel secondo comma del presente articolo scadano in giorno non

lavorativo per le aziende di credito, le deleghe per i versamenti dell'addizionale straordinaria devono essere conferite entro il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 3.

L'azienda di credito delegata deve attestare la data in cui ha ricevuto dal contribuente l'ordine di pagamento, l'importo e l'impegno ad eseguire il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo.

L'attestazione, conforme al modello allegato 1 fornito dall'azienda di credito, deve essere redatta in almeno quattro copie da ottenere a ricalco dall'atto di delega rilasciato dal contribuente e deve essere contraddistinta da un numero di codice atto ad individuare l'azienda delegata e la dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento.

Delle suddette quattro copie:

la prima deve essere utilizzata per la predisposizione dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6;

la seconda deve essere trattenuta agli atti dell'azienda di credito;

la terza e la quarta devono essere rilasciate al contribuente.

Art. 4.

Il versamento dell'addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi di cui all'art. 1 da parte dell'azienda di credito deve essere effettuato, al netto della commissione spettante, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui provincia ha sede la dipendenza dell'azienda di credito che ha ricevuto la delega, utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro. Il versamento a titolo provvisorio dell'addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi deve essere eseguito distintamente dalle somme ricevute a titolo di saldo dell'addizionale straordinaria stessa.

I versamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia, di cui almeno una nel capoluogo. Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenze nel capoluogo, le dipendenze capofila non devono superare il numero di due. Le dipendenze capofila non aventi sede nel capoluogo possono effettuare il versamento mediante il conto corrente postale, intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il mod. Ch-8, nella cui causale di versamento dovranno riportarsi, con timbro conforme ai tracciati di cui all'allegato 2, le indicazioni ivi risultanti, a seconda che si tratti di versamento provvisorio o di saldo dell'addizionale straordinaria.

Le aziende di credito sono tenute ad indicare nelle distinte di versamento di cui al primo comma del presente articolo il proprio « codice versante », utilizzando, a tal fine, il medesimo codice di azienda riportato nelle attestazioni.

I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere eseguiti entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13.

Per le operazioni concernenti i versamenti mediante delega, di cui al presente articolo, le dipendenze capofila devono tenere, distintamente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi, specifico conto e conservare in ordine cronologico la seconda copia degli attestati, nonché le quietanze e le eventuali ricevute di versamento in c/c postale.

I predetti documenti devono essere conservati per un periodo di cinque anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

Art. 5.

All'atto del versamento, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano all'azienda di credito, ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, la quietanza relativa all'avvenuto versamento ed un estratto di essa.

Per le operazioni effettuate in Sicilia, le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella medesima regione le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio regionale.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati.

I dati concernenti le operazioni eseguite per deleghe relative all'addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi, ricevute entro il 30 giugno, devono essere registrati sullo stesso supporto previsto per le deleghe relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi, tenendoli distinti da quelli relativi a deleghe ricevute per l'addizionale straordinaria, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi oltre tale termine ma entro il 31 dicembre di ciascun anno. I supporti devono pervenire al centro informativo delle imposte dirette entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza dei termini sopraindicati.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 3 al presente decreto ministeriale, che sostituisce l'allegato 5 al decreto ministeriale 1° ottobre 1982 solo quando vengono registrati dati relativi al versamento della addizionale straordinaria.

Art. 7.

Per il controllo e le attribuzioni demandati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie provinciali dello Stato ed alle intendenze di finanza, si applicano gli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982.

I controlli di cui al secondo comma dell'art. 8 del suddetto decreto ministeriale saranno effettuati con le stesse modalità previste per il restante territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

ALLEGATO 1/1

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ADDIZIONALE

ILOR

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

anno 19 | | a saldo [5] o in acconto [6]

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla) — NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

RESIDENTE IN

COGNOME — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla) — NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

Lire .000 (in cifre)

Ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi.	
PROVINCIA (sigla)	UFFICIO DI

DATA			CODICE BANCA	
giorno	mese	anno	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO (centro elaborazione dati)

ALLEGATO 1/2

• SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ADDIZIONALE
ILOR
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA

che con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato a titolo di ADDIZIONALE all'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI dovuta per l'anno 19 | | | a **saldo** [5] o in **acconto** [6] (barrare la casella che interessa) da:

DICHIARANTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

	COMUNE	VIA E NUMERO CIVICO

la somma di — Lire .000 — IMPOSTA

e da:

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

la somma di — Lire .000 — IMPOSTA

per un ammontare complessivo di

Lire ______ (in lettere) — Lire .000 (in cifre)

che si IMPEGNA a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi.	
PROVINCIA (sigla)	UFFICIO DI

DATA	CODICE BANCA	
giorno mese anno	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ADDIZIONALE
ILOR
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA

che con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato a titolo di ADDIZIONALE all'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI dovuta per l'anno 19 [ ] a **saldo** [5] o in **acconto** [6] (barrare la casella che interessa) da:

DICHIARANTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

	COMUNE	VIA E NUMERO CIVICO

la somma di Lire .000 IMPOSTA

e da:

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

la somma di Lire .000 IMPOSTA

per un ammontare complessivo di

Lire (in lettere) Lire .000 (in cifre)

che si IMPEGNA a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi.	
PROVINCIA (sigla)	UFFICIO DI

DATA	CODICE BANCA	
giorno mese anno	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE
(da allegare alla dichiarazione dei redditi)

ALLEGATO 1/4

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ADDIZIONALE
ILOR
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA

che con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato a titolo di ADDIZIONALE all'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI dovuta per l'anno 19 | | a **saldo** [5] o in **acconto** [6] (barrare la casella che interessa) da:

DICHIARANTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

	COMUNE	VIA E NUMERO CIVICO

la somma di Lire .000 IMPOSTA

e da:

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

la somma di Lire .000 IMPOSTA

per un ammontare complessivo di

Lire .... (in lettere) Lire .000 (in cifre)

che si IMPEGNA a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi.

PROVINCIA (sigla)	UFFICIO DI

DATA (giorno mese anno)	CODICE BANCA: CODICE AZIENDA	CODICE BANCA: CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

Casuali da riportare nei bollettini di versamento in conto corrente postale mod. Ch-8 per i versamenti concernenti l'addizionale straordinaria.

| | | | | Codice ABI Azienda di credito

Da versare al Bilancio d'entrata:

Esercizio finanziario 19 . . . capo VI, cap. 1029.

5 ☐ Addizionale straordinaria anno precedente . . art. 5

6 ☐ Acconto addizionale straordinaria anno in corso art. 6

Le causali vanno completate con i dati richiesti, contrassegnando, inoltre, con una X, la casella competente.

ALLEGATO 3

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

I supporti predisposti dalle aziende di credito ai sensi dell'art. 6 del presente decreto e sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti ed i dati dei versamenti effettuati dalle aziende di credito, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9

numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di labels, né standard né non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta un'etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, via M. Carucci, 99, 00142 - Roma;

azienda o ente: descrizione in chiaro della denominazione della azienda o ente che ha predisposto il supporto;

densità di registrazione: 1600 oppure 6250 b.p.i.;

attestazioni relative alla scadenza: data di scadenza;

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative alla scadenza considerata;

numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; tutti i dati relativi ad un medesimo versamento ed ai relativi ordini di pagamento costituiscono la «UNITA' DI REGISTRAZIONE» e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima bobina. Non è consentito il frazionamento delle «unità di registrazione» di una stessa azienda su diverse bobine quando le bobine stesse contengano informazioni relative a più aziende.

L'azienda o l'ente che produce i supporti, deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Le singole «unità di registrazione», a loro volta, devono essere disposte sul «file» separatamente per azienda con la seguente chiave di ordinamento per valori crescenti (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice azienda/codice tesoreria/numero di quietanza/tipo del record/codice dipendenza.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti tipi di records lunghi 69 caratteri:

1) record-versamento;

2) record-riscossione.

La lunghezza del record fisico è di 3450 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo record fisico sia incompleto, verranno aggiunti dei records logici di riempimento formati da tutti 9.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, sui supporti meccanografici sequenziali predisposti dalle aziende di credito.

Il «file» è caratterizzato da tre tipi di records di lunghezza fissa e pari a 69 caratteri:

1) record iniziale di nastro, da riportare su ciascuna bobina contenente il file:

a) filler (4) (*): vale sempre zero;

b) codice ente (4): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (1): numero progressivo d'invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di un'unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta del centro informativo che ne ha evidenziato gli errori.

Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del centro informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto;

d) data di scadenza (6): è la data, espressa in giorno, mese ed anno relativa alla scadenza;

e) numero bobine (2): numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle deleghe relative alla scadenza considerata;

f) numero d'ordine di bobina (2): numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero deleghe Irpef (7): numero di deleghe Irpef registrate sulla bobina, sia di saldo sia di acconto;

h) numero dei versamenti Irpef (6): numero totale dei versamenti effettuati in tesoreria sia di saldo sia di acconto Irpef;

i) numero di deleghe Ilor (7): numero di deleghe Ilor registrate sulla bobina sia di saldo sia di acconto;

l) numero di versamenti Ilor (6): numero totale dei versamenti effettuati in tesoreria sia di saldo sia di acconto Ilor;

m) numero aziende (5): numero di aziende i cui dati sono registrati nella bobina;

n) numero di deleghe addizionale Ilor (7): numero di deleghe di addizionale Ilor registrate sulla bobina sia di saldo che di acconto;

o) numero di versamenti addizionali Ilor (6): numero totale dei versamenti effettuati in tesoreria, sia di saldo sia di acconto, di addizionale Ilor;

p) filler (6): vale sempre zero;

2) record-versamento: contiene i dati relativi a ciascuna operazione di versamento effettuata presso la competente tesoreria provinciale:

a) codice azienda (4): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza capofila (4): codice identificativo della dipendenza che ha effettuato il versamento corrispondente a quello segnalato all'amministrazione finanziaria;

c) flag di unità di registrazione (1):

vale 1 per i versamenti relativi al saldo dell'Irpef;

vale 2 per i versamenti relativi all'acconto dell'Irpef;

vale 3 per i versamenti relativi al saldo dell'Ilor;

vale 4 per i versamenti relativi all'acconto dell'Ilor;

vale 5 per i versamenti relativi al saldo della addizionale Ilor;

vale 6 per i versamenti relativi all'acconto della addizionale Ilor;

(*) La cifra fra parentesi indica il numero di bytes del dato: tutti i dati di questo e dei successivi records devono essere rappresentati nella forma «zoned». Se il numero di caratteri significativi è inferiore alla lunghezza del campo, i rimanenti vanno riempiti con zeri allineati a sinistra.

d) codice tesoreria (3): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

e) numero di quietanza (6): è il numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

f) tipo di record (1): vale sempre 1;

g) data del versamento (6): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda.

E' quella trascritta sulla quietanza in caso di versamento diretto; è quella riportata sul bollettino di c/c postale in caso di versamento effettuato presso l'ufficio postale;

h) importo versato (10): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito al netto della commissione spettante, espresso senza le centinaia, le decine e le unità di lire;

i) numero di deleghe (6): numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento. Questo valore deve coincidere con la quantità di records-riscossione che seguono il presente record-versamento.

Vale zero per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti;

l) filler (28): vale sempre zero;

3) record-riscossione: contiene i dati relativi a ciascuna delega di pagamento:

a) codice azienda (4): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (4): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde a quello riportato sul documento stesso;

c) flag unità di registrazione (1): flag identificativo del tipo di delega che il contribuente ha conferito. Può assumere uno tra i seguenti valori:

vale 1 per deleghe di pagamento del saldo Irpef;

vale 2 per deleghe di pagamento dell'acconto Irpef;

vale 3 per deleghe di pagamento del saldo Ilor;

vale 4 per deleghe di pagamento dell'acconto Ilor;

vale 5 per deleghe di pagamento del saldo della addizionale Ilor;

vale 6 per deleghe di pagamento dell'acconto della addizionale Ilor;

d) codice tesoreria (3): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

e) numero di quietanza (6): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

f) tipo di record (1): vale sempre 2;

g) data delega (6): è la data espressa in giorno, mese ed anno in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

h) codice fiscale dichiarante (16): codice fiscale del contribuente contrassegnato sulla delega con la dicitura dichiarante.

In caso di codici fiscali provvisori o di persone non fisiche, occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

i) codice fiscale coniuge (16): codice fiscale del contribuente, contrassegnato sulla delega con la dicitura coniuge.

In caso di codici fiscali provvisori o di persone non fisiche, occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

l) imposta (8): importo pagato dal dichiarante, ovvero dal dichiarante e dal coniuge in caso di delega congiunta, al lordo della commissione spettante all'azienda.

Tale importo deve essere registrato senza centinaia, decine ed unità di lire;

m) provincia (2): sigla della provincia dove ha sede l'ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi;

n) ufficio finanziario: prime due lettere della denominazione dell'ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi.

(5157)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 marzo 1982, n. **787.**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Noemi Lupia con testamento olografo 3 ottobre 1971, pubblicato in data 17 febbraio 1978, n. 721/121 di repertorio, a rogito dott.ssa Assunta De Angelis, notaio in Roma, registrato a Roma, in data 3 marzo 1978 al n. 2244.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1982
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 341

DECRETO 22 luglio 1982, n. **788.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Rita », in Capaccio.

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vallo della Lucania 22 maggio 1976, integrato con due dichiarazioni del 20 gennaio e del 1° aprile 1977, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Rita », in contrada Rettifilo del comune di Capaccio (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1982
Registro n. 21 Interno, foglio n. 327

DECRETO 22 luglio 1982, n. **789.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Gesù Bambino », in Pescara.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 1° gennaio 1981, integrato con due dichiarazioni entrambe del 25 marzo dello stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « Gesù Bambino », in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1982
Registro n. 21 Interno, foglio n. 328

DECRETO 22 luglio 1982, n. **790.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giacomo Maggiore », in Verona.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 25 luglio 1977, integrato con una dichiarazione del 7 luglio 1978, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giacomo Maggiore », in Borgo Roma del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1982
Registro n. 21 Interno, foglio n. 329

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è stata determinata in L. 30.000.000 annue lorde.

(5186)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il compenso annuo lordo spettante al presidente dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato, a decorrere dal 4 giugno 1982, è stato stabilito in L. 40.000.000.

(5187)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Lerici, Pontecorvo, Galeata, Casalvecchio Siculo, Mantova, Savoca, Parma e Vergato.

Con decreto 24 agosto 1982, n. 707, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno siti lungo l'argine del fiume Magra, in comune di Lerici (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, mappali 176, frazionato dal 69 (mq 288); 70 (mq 5.350); 178, frazionato dal 71 (mq 640); 72 (mq 560); 78 (mq 1.000); 79 (mq 1.060); 80 (mq 1.060); 81 (mq 1.040); 82 (mq 990); 83 (mq 940); 180, frazionato dall'84 (mq 486); 177, frazionato dall'87 (mq 528); 88 (mq 3.195); 183 (mq. 864); di complessivi mq 18.001, ed indicati nella planimetria rilasciata il 14 dicembre 1981 in scala 1 : 1.000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, con allegato tipo di frazionamento dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 agosto 1982, n. 725, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno nella sorgente «Vagni» in località Ponte Caldaia, frazione S. Oliva, in comune di Pontecorvo (Frosinone), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 71, a fronte del mappale 14, di mq 290, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 luglio 1980, in scala 1 : 2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 agosto 1982, n. 879, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno del fiume Rabbi, segnati nel catasto del comune di Galeata, località S. Zeno (Forlì) al foglio n. 19 antistante la particella n. 1, di complessivi mq 23 circa ed indicati nella planimetria, rilasciata il 20 dicembre 1980, in scala 1 : 2.000, dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 977, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo lungo la sponda sinistra del torrente Agrò, in comune di Casalvecchio Siculo - contrada Contura - (Messina) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 36, antistante le particelle 325 e 246, di complessivi mq 11.200, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 giugno 1972, in scala 1 : 2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 981, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex sede fontanile in Cittadella, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Mantova, al foglio n. 10 mappale 42 (coloratura in giallo), di Ha 0.21.80, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 12 febbraio 1981, in scala 1 : 2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 1033, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di relitto d'alveo in sinistra del torrente Agrò in comune di Savoca - contrada Contura Inferiore - (Messina); segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, mappale 783, di mq 1.090, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 dicembre 1981, in scala 1 : 2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 1035, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma, segnato nel catasto del comune di Parma, al foglio n. 17, mappale 130, di Ha 0.26.50, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 19 febbraio 1982, in scala 1 : 2.000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 1036 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito lungo la sponda sinistra del torrente Vergatello, in comune di Vergato (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 45, mappale 446, di mq 516 ed indicato nel verbale di sopralluogo 24 ottobre 1980, rep. 2431/80 con allegata planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fanno parte integrante del citato decreto.

(5164)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Trieste

Con decreto 11 settembre 1982, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 906 e gli insistenti manufatti, ubicata nel comune di Fiumefreddo Bruzio, riportata nel nuovo catasto edilizio urbano del suddetto comune, al foglio n. 3, particella n. 280.

Con decreto 11 settembre 1982, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 823 e l'insistente manufatto, ubicata in via Campo Marzio del comune di Trieste e riportata alla scheda n. 101, partita tavolare n. 142 di Chiarbola Inferiore città, frazione delle p.c. n. 5718-5719 del comune censuario di Trieste.

(5149)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centocinquantotto posti di assistente sociale per adulti nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria per le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione a 35 anni il limite massimo di età richiesto per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che per le sopravvenute esigenze del centro di servizio sociale di Trento è in corso la procedura per il raddoppio della pianta organica del personale del predetto centro di servizio sociale, già fissata in sei unita con decreto ministeriale 13 agosto 1977, in esecuzione dei decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Atteso che sono stati occupati soltanto tre dei sei posti messi a concorso per il centro di servizio sociale di Trento con decreto ministeriale 12 maggio 1979, in quanto nessuno dei partecipanti al concorso stesso era in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976; ai fini dell'attribuzione dei rimanenti tre posti riservati per il bilinguismo;

Ritenuto che, per la prevista nuova pianta organica di 12 unità relativa al centro di servizio sociale di Trento, sono da accantonare n. 10 posti, che saranno conferiti mediante pubblico concorso riservato alla regione Trentino-Alto Adige, essendo, allo stato, occupati n. 2 posti in esito al citato concorso, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1979, in conseguenza delle dimissioni di una delle tre vincitrici del concorso anzidetto;

Visto l'art. 26/5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centocinquantotto posti di assistente sociale per adulti in prova, livello VI (ex par. 160), nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per i centri di servizio sociale istituiti nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno 10 febbraio 1983.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Negli stessi termini sarà data comunicazione ai candidati ammessi alle predette prove.

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al

quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato su carta bollata da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era il possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

7) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, decadrà dal diritto alla nomina in prova;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 (anche se negativa), circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

9) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito ed aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 9) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

4) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 8).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 3);

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 8).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati assistenti sociali per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 16 agosto 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1982
Registro n. 41 Giustizia, foglio n. 244

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centocinquantotto posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per i centri di servizio sociale di cui alle regioni indicate all'art. 1 del bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perché (2) . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . . nell'anno scolastico . . . .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale della scuola di servizio sociale di . . . . sita in via . . . ., conseguito in data . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure . . . . . (3);

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

f) eventuali condanne penali riportate (5);

g) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . . (provincia) . . . . . via . . . . n. . . . (c.a.p.) . . . numero telefonico . . . . . .

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6);

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Data, ...

Firma (7)

. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35;

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi;

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento;

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(5170)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 298 del 28 ottobre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Padova: Concorsi pubblici, per esami e/o titoli, a posti di applicato aggiunto, di agente tecnico e di inserviente.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1982, n. **44.**

Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 28 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Interventi finanziari regionali

1. A tutela del patrimonio alpinistico e per la sicurezza del turismo alpinistico ed escursionistico nel territorio regionale, la Regione concede contributi in capitale vincolati alle seguenti finalità:

costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione, arredamento dei rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.

2. La Regione concede inoltre contributi per:

a) azioni pubblicitarie intese a valorizzare il patrimonio alpinistico regionale;

b) potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino esistenti nel territorio della Regione;

c) iniziative di carattere educativo da attuarsi anche nelle scuole, sia al fine della tutela naturalistica, sia al fine di prevenire gli infortuni in montagna;

d) l'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.

Art. 2.
Beneficiari

1. La giunta regionale, sentito il CAI, delibera annualmente il riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1, d'intesa con la commissione consiliare competente.

2. Destinatari dei contributi previsti al punto *b*), secondo comma, del precedente art. 1 sono esclusivamente le delegazioni di zona del Corpo nazionale soccorso alpino; la relativa domanda deve essere inoltrata alla giunta regionale - Settore turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, documentando adeguatamente l'attività svolta nel corso dell'anno precedente e presentando un programma di interventi e di attività per l'anno in corso.

3. Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle attività previste dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

4. I contributi relativi alla costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione, arredamento dei rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine, nonchè i contributi previsti al secondo comma, lettere *a*) e *c*) del precedente art. 1 sono concessi alle comunità montane; la relativa domanda deve essere inoltrata alla giunta regionale - Settore turismo, unitamente ad un programma che indichi le priorità degli interventi diretti nonchè di quelli indiretti sulla base delle domande che gli enti o associazioni interessati hanno presentato alle stesse comunità montane a norma del successivo art. 4.

5. Possono fruire dei contributi previsti al precedente art. 1, primo comma, anche enti, associazioni e privati diversi dal CAI purchè documentino che il rifugio o bivacco possieda evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da parte di chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta.

6. non possono essere finanziate iniziative per rifugi o bivacchi situati a quote inferiori ai 1500 metri di altitudine ovvero collegati da strade carrozzabili, salvo casi specifici aventi peculiari caratteristiche alpinistiche.

7. Destinatario dei contributi di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1 è esclusivamente il servizio valanghe regionale con sede in Bormio; la relativa domanda deve essere inoltrata alla giunta regionale - Settore turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno accompagnata da una adeguata documentazione dell'attività svolta nel caso dell'anno precedente e da un programma di attività per l'anno in corso.

Art. 3.
Destinatari dei contributi

1. I contributi previsti al secondo comma dell'art. 1 devono essere destinati:

a) al pagamento di indennità alle guide alpine, ai portatori alpini ed ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relative a prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di recupero e di soccorso;

b) per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) all'adeguamento ed ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e sostituzione dei materiali deteriorati o smarriti a seguito di operazioni di soccorso;

d) all'addestramento delle squadre di soccorso ed organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per guide e portatori;

e) alla divulgazione delle tecniche alpinistiche anche mediante corsi gratuiti di alpinismo e di sci;

f) all'acquisto di strumenti di rilevamento;

g) alla corresponsione di compensi adeguati agli operatori;

h) all'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento per rilevatori previsori;

i) alla redazione del catasto valanghe regionale;

l) alle spese di funzionamento delle segreterie telefoniche;

m) alla diffusione della conoscenza del servizio.

Art. 4.
Domande

1. Le domande di contributo da parte di enti ed associazioni previsti dal quarto comma dell'art. 2 della presente legge devono essere presentate al consiglio direttivo della comunità montana competente per territorio ove i richiedenti hanno sede, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. I presidenti delle comunità montane trasmettono il programma e la relativa richiesta di contributi deliberati dai rispettivi consigli direttivi, comprensivi degli interventi diretti ed indiretti di cui all'art. 2, quarto comma, alla giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 5.
Erogazione dei contributi

1. Entro il 31 maggio di ogni anno la giunta regionale, in conformità al piano di riparto di cui al precedente art. 2, primo comma, eroga i contributi alle comunità montane, alle delegazioni di zona del Corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe regionale.

2. Nel caso di interventi indiretti le comunità montane erogano ai soggetti interessati i contributi assegnati entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

Art. 6.
Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili con effetto dal 1° gennaio 1983.

Art. 7.
Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 20 agosto 1976, n. 29 e 23 novembre 1979, n. 62 ed ogni altra norma in contrasto con la stessa.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1982-84, parte I, progetto 3.7.4.1, tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a leggi operanti ».

3. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti commi, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte I, progetto 3.7.4.1 « Interventi di prevenzione e di soccorso alpino » saranno istituiti i seguenti capitoli:

cap. 1.3.7.4.1/1520 « Contributi in capitale alle comunità montane per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la manutenzione e l'arredamento di rifugi, bivacchi ed altre opere alpine »;

cap. 1.3.7.4.1/1521 « Contributi alle delegazioni di zona del Corpo nazionale soccorso alpino per il potenziamento delle attrezzature e delle attività di soccorso alpino »;

cap. 1.3.7.4.1/1522 « Contributo al servizio valanghe regionale di Bormio per l'organizzazione e la gestione del servizio »;

cap. 1.3.7.4.1/1523 « Contributi alle comunità montane per la valorizzazione del patrimonio alpinistico e per iniziative di carattere educativo ai fini della tutela naturalistica e della prevenzione degli infortuni in mantagna ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 26 *luglio* 1982, *prot. n.* 21402/8837).

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. **45.**

Modifica alla legge regionale 13 novembre 1978, n. 67, concernente provvedimenti urgenti per la difesa dalle valanghe nelle province di Bergamo e Sondrio.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 28 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 1978, n. 67 è prorogato al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Norma finanziaria

E' autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 200.000.000 per la concessione alle comunità montane della Valtellina di un contributo straordinario in capitale per la realizzazione delle opere di difesa dalle valanghe di cui alla legge regionale 13 novembre 1978, n. 67, art. 1, punto C.

Al finanziamento dell'onore di L. 200.000.000 determinato per l'anno 1982 ai sensi del precedente comma si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2./958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo » ambito 4, settore 5, obiettivo 4, progetto 4, è istituito il capitolo 2.4.5.4.4/1498 « Contributi straordinari in capitale alla comunità montana della Valtellina per opere di difesa dalle valanghe », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *luglio* 1982, *prot. n.* 22502/8870).

(4882)

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1982, n. **46.**

Modifiche alla perimetrazione del parco Nord-Milano e contributi regionali per l'acquisizione di aree per l'attuazione del piano territoriale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'*11 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il perimetro del parco Nord-Milano, delimitato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1976, n. 10, è modificato in conformità alla planimetria in scala 1:5000 allegata alla presente legge di cui ne costituisce parte integrante.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la provincia di Milano nonché i comuni ed i privati interessati possono presentare le proprie osservazioni limitatamente alle aree oggetto di modifica.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma il consiglio regionale, con propria deliberazione, provvede contestualmente ad:

approvare le rettifiche alla delimitazione territoriale del parco conseguenti alle osservazioni accolte, motivando il mancato accoglimento delle altre;

adeguare il piano territoriale del parco alla delimitazione di cui al precedente alinea, apportando al piano territoriale approvato con deliberazione consiliare 22 dicembre 1977, numero II/633 le necessarie modificazioni.

4. Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al precedente comma i comuni interessati provvedono ad adottare le conseguenti varianti ai rispettivi strumenti urbanistici generali; trascorso tale termine infruttuosamente, provvede la regione nominando all'uopo un commissario, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 2.

1. Per consentire l'acquisto da parte del Consorzio del parco Nord-Milano delle aree comprese nel parco medesimo, da destinare in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione del consiglio regionale del 2 dicembre 1977, n. II/633. La giunta regionale è autorizzata, dietro presentazione da parte del consorzio della delibera esecutiva relativa all'acquisto delle aree, a concedere al Consorzio parco Nord-Milano, con propria deliberazione, un contributo in annualità, nonché a prestare fidejussione fino alla somma di due miliardi a favore del consorzio stesso in relazione a mutui che lo stesso contrarrà per l'acquisizione delle aree comprese nel perimetro del parco.

Art. 3.

1. Per la concessione del contributo in annualità di cui al precedente art. 2, è autorizzato a decorrere dall'anno 1982, il limite di impegno di lire 100 milioni, il cui onere è previsto nel

bilancio pluriennale 1982/84, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 4.4.2.1. « Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

2. Al finanziamento dell'onere di lire 100 milioni per l'anno 1982 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, parte 2, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto 1 è istituito il seguente capitolo:

2.4.4.2.1.1499 « Contributi in annualità al Consorzio del parco Nord-Milano per l'acquisizione di aree comprese nel parco medesimo - limite di impegno anno 1982 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 agosto 1982

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 luglio 1982, prot. 22502/9331).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1982, n. **47**.

Norme di attuazione dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1981, n. 20, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'*11 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'immissione in ruolo degli iscritti nelle graduatorie uniche regionali, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1981, n. 20, per la copertura del 50% dei posti comunque disponibili nei livelli o nelle figure o qualifiche professionali, ove l'organico sia così articolato, di cui alla tabella allegata alla citata legge regionale 27 aprile 1981, n. 20. Sono esclusi i posti da ricoprire utilizzando le graduatorie dei concorsi banditi precedentemente alla data di esecutività della deliberazione della giunta regionale di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 20/81.

Sono compresi nel computo dei posti di cui al comma precedente quelli derivanti da ampliamenti di organico.

Sono in ogni caso fatte salve, per la determinazione del 50% dei posti disponibili, le disposizioni vigenti in materia di copertura dei posti vacanti mediante concorso interno o con riserva di posti al personale di ruolo.

In caso di unico posto disponibile, questo viene attribuito secondo le particolari disposizioni della presente legge, mentre alla copertura di altro unico posto che si dovesse rendere vacante nel medesimo Ente si procederà secondo le normali procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Con il medesimo criterio alternativo si procede nell'ipotesi di disponibilità di posti in numero dispari.

Art. 2.

Per ciascun ente di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/1981 che abbia realizzato progetti previsti da programma regionale di cui al primo comma dell'art. 1 della stessa legge, la copertura del 50% dei posti disponibili avviene mediante l'immissione in ruolo degli iscritti nelle graduatorie uniche regionali che siano stati impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici allestiti dall'Ente medesimo ovvero, per il personale di ruolo di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 20/81 iscritto in graduatoria, attraverso l'attribuzione del livello superiore da quello rivestito presso l'ente interessato alla data di scadenza del bando.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 5 della suindicata legge regionale l'immissione in ruolo o l'attribuzione del livello superiore operano seguendo l'ordine di graduatoria unica di merito per ogni figura professionale e per ogni singolo ente.

Qualora presso gli enti di cui al presente articolo, dopo l'assorbimento del personale contemplato dal primo comma, dovessero risultare, sempre nel limite del 50%, ulteriormente disponibili dei posti, questi verranno attribuiti secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle priorità di cui al secondo comma del successivo articolo.

Art. 3.

Per gli enti che non hanno realizzato progetti specifici, la copertura del 50% dei posti disponibili avviene, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 20/81, mediante l'immissione in ruolo dei giovani iscritti e, quindi, mediante l'assegnazione di personale di ruolo iscritto nelle graduatorie di cui alla legge regionale 20/81 appartenente ad ente diverso da quello interessato, con l'attribuzione del livello superiore.

In ogni caso, l'immissione in ruolo o l'assegnazione del personale di ruolo verranno disposte con preferenza per gli iscritti, indipendentemente dalla loro posizione in graduatoria, residenti o domiciliati nei seguenti ambiti territoriali:

a) per le province, consorzi a partecipazione provinciale, enti provinciali del turismo: territorio provinciale;

b) per le comunità montane: territorio dei comuni costituenti la comunità montana stessa;

c) per i consorzi e associazioni di comuni: territorio dei comuni costituenti il consorzio o l'associazione;

d) per i comuni, aziende di soggiorno, cura e turismo, altri enti: territorio del comune.

Per gli enti presso i quali sono stati impiegati giovani assunti da ente diverso da quello di utilizzazione, la copertura del 50% dei posti disponibili avviene attraverso l'immissione in ruolo degli iscritti che abbiano operato presso l'ente interessato, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, salvo quanto disposto, per gli enti di cui all'art. 2, dal primo e secondo comma dello stesso articolo.

Art. 4.

Gli iscritti hanno la facoltà di esercitare in ogni momento, sino alla adozione del provvedimento di immissione in ruolo o di assegnazione ai sensi dei precedenti articoli, l'opzione per uno o più enti, che verrà discrezionalmente valutata compatibilmente con le disposizioni dei precedenti articoli e con il rispetto dell'ordine della graduatoria.

Parimenti gli iscritti possono richiedere l'attribuzione di una figura professionale diversa da quella per la quale hanno sostenuto gli esami di idoneità ai sensi della legge regionale n. 20/81 laddove la stessa non è prevista dalla legge regionale n. 42/79.

La richiesta verrà valutata in relazione ai requisiti stabiliti dalla deliberazione della giunta regionale adottata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 20/81, nonché alle esperienze professionali acquisite dall'interessato. La collocazione nella graduatoria della nuova figura professionale verrà disposta senza pregiudizio per i precedenti iscritti nella graduatoria medesima, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo.

Art. 5.

La valutazione della corrispondenza o affinità tra figure o profili professionali dell'ente interessato alla copertura del 50% dei posti disponibili e le figure professionali determinate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 20/81, viene effettuata da un'apposita commissione, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, composta:

a) da un assessore o consigliere regionale, con funzioni di presidente;

b) da un esperto designato dalla sezione regionale lombarda dell'Associazione nazionale comuni italiani;

c) da un esperto designato dalla sezione regionale lombarda dell'Unione province italiane;

d) da un funzionario regionale esperto in materie amministrative di gestione del personale e di organizzazione;

e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un impiegato regionale di livello non inferiore al 6°, con funzioni di segretario.

Tutti i provvedimenti di competenza regionale previsti dalla presente legge sono adottati dal presidente della giunta regionale, o assessore da lui delegato, previo parere della commissione di cui al precedente comma.

Art. 6.

All'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1981, n. 20 viene aggiunto il seguente comma:

« 2. Il rapporto di lavoro viene risolto altresì nei confronti dei giovani che, avendo superato l'esame, non assumano servizio senza giustificato motivo presso l'ente cui sono assegnati entro il termine stabilito dal relativo decreto del presidente della giunta regionale.

Entro trenta giorni dal decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma precedente, l'ente assegnatario assume il provvedimento di immissione in ruolo.

Per il personale di ruolo la mancata assunzione in servizio presso l'ente al quale è stato assegnato comporta la cancellazione dalla graduatoria unica regionale ».

Art. 7.

A parziale modificazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 20/81, gli oneri per il personale contemplato nello stesso articolo alle dipendenze delle comunità montane e dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione d'Italia sono rimborsati, per un anno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione delle graduatorie, dalla Regione.

La determinazione degli oneri conseguenti è rinviata al successivo provvedimento legislativo di cui all'art. 10, terzo comma, della legge regionale 27 aprile 1981, n. 20.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 agosto 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *luglio* 1982, *prot.* 22802/9332).

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1982, n. **48.**

Modificazioni, integrazioni, rifinanziamento della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33: « Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'*11 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni

1. Nel secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 le parole « 31 marzo di ogni biennio successivo al 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo di ogni biennio successivo al 1982 ».

2. All'art. 12 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:

« 3. La riutilizzazione dei contributi revocati in base alle procedure del primo comma del presente articolo e del terzo comma dell'art. 5 della presente legge è disposta negli stessi piani biennali, ovvero nei relativi aggiornamenti annuali di cui al precedente art. 4, e nelle conseguenti assunzioni di impegno di cui al quarto comma del medesimo articolo ».

Art. 2.

Utilizzo dei fondi delegati ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 21 della legge 21 maggio 1981, n. 240, che assegna alle Regioni contributi, da ripartirsi fra le stesse secondo i criteri di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione degli interventi di cui al titolo V della medesima legge 21 maggio 1981, n. 240, sono apportate al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1982-84 le seguenti variazioni:

I) BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

a) *Stato di previsione delle entrate*:

nel titolo II, categoria 4 è istituito il capitolo 2.4. 1500 « Quota regionale delle assegnazioni statali per la concessione di contributi a società consortili tra piccole e medie imprese industriali e artigiane di cui all'art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 530.720.000.

b) *Stato di previsione delle spese*:

nella parte 2, ambito 3, settore 4, obiettivo 1, progetto 4 è istituito il capitolo 2.3.4.1.4. 1501 « Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — contributi a favore delle società consortili tra piccole e medie imprese ai sensi del titolo V della legge 21 maggio 1981, n. 240 — », con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 530.720.000.

II) BILANCIO PLURIENNALE 1982-84

a) *Quadro di previsione delle entrate*:

al capitolo 2.4. 1500 « Quota regionale delle assegnazioni statali per la concessione di contributi a società consortili tra piccole e medie imprese industriali e artigiane di cui all'art. 17, della legge 21 maggio 1981, n. 240 » è assegnata la dotazione finanziaria di L. 265.360.000 per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

b) *Quadro di previsione delle spese, parte* 2:

alla voce « Spese di investimento in capitale », tabella relativa alle « *Previsioni di spese riferite a leggi operanti* » del progetto 3.4.1.4. « Interventi di localizzazione di insediamenti industriali e artigianali » è iscritta la somma di L. 265.360.000 per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

2. All'esercizio delle funzioni delegate alla regione di cui al precedente primo comma si applicano, nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nel titolo V della legge 21 maggio 1981, n. 240, le procedure previste dalla legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 e dalla deliberazione del consiglio regionale n. III/365 del 23 luglio 1981.

Art. 3.

Riduzioni di spesa

1. In relazione all'avvenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33, della legge regionale 20 aprile 1975, n. 56, la spesa di lire 6.000 milioni per il triennio 1980-82 disposta, per i fini di cui alla citata legge regionale 20 aprile 1975, n. 56, dall'art. 30 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 73, si ridetermina in lire 4.000 milioni per il biennio 1980-81, e conseguentemente decade l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1982, iscritta nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 al cap. 2.3.5.6.1. 1114 « Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per l'esproprio, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di aree destinate ad insediamenti artigiani e per la relativa dotazione di infrastrutture e servizi », ai sensi dell'art. 34 della legge di approvazione del bilancio per il medesimo esercizio.

Art. 4.

Autorizzazione di spesa

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di riequilibrio territoriale del sistema industriale di cui alla legge regionale 3 luglio 1981, n. 33, già determinata per il triennio 1981-83 in lire 24.000 milioni ai sensi dell'art. 13 della medesima legge regionale n. 33/81, è rideterminata in lire 49.000 milioni.

2. La quota di spesa per il 1982, determinata in lire 10.000 milioni con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, è rideterminata in lire 34.000 milioni. L'onere aggiuntivo di lire 25.000 milioni per il biennio 1982-83 trova copertura:

per lire 2.000 milioni mediante il definanziamento disposto dal precedente art. 3;

per lire 23.000 milioni in conformità a quanto previsto dal bilancio pluriennale 1982-84, parte 2, progetto 3.4.1.4. « Interventi di localizzazione di insediamenti industriali ed artigiani », tabella relativa alle « Previsioni di spese riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi », così come modificato dal successivo art. 5.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 24.000 milioni per l'anno 1982 determinato ai sensi del precedente secondo comma si provvede:

per lire 21.000 milioni mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui », iscritto al cap. 2.5.2.1.2. 958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982;

per lire 1.000 milioni mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali, iscritto al cap. 2.5.2.1.1. 765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982;

per lire 2.000 milioni mediante impiego delle risorse resesi disponibili a seguito della riduzione di spese per pari importo effettuato a carico del cap. 2.3.5.6.1. 1114 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, ai sensi del precedente art. 3.

Art. 5.

Variazioni al bilancio

1. In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, al bilancio pluriennale 1982-84 e al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Bilancio pluriennale 1982-84, quadro di previsione delle spese, parte 2:

al progetto 1.7.1.8. « Autogestione », le previsioni di spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983 iscritte nella tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » alla voce « spese correnti operative » sono annullate;

al progetto 3.4.1.4. « Interventi di localizzazione di insediamento industriale ed artigiani », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » voce « Spese di investimento in capitale » la previsione di spesa di lire 21.000 milioni per l'anno 1982 è incrementata di lire 1.000 milioni ed è iscritta una previsione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1983;

b) Bilancio per l'esercizio finanziario 1982, stato di previsione delle spese, parte 2:

la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.5.6.1. 1114 « Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per l'esproprio, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di aree destinate ad insediamenti artigiani e per la relativa dotazione di infrastrutture e servizi » è ridotta di lire 2.000 milioni;

la dotazione finanziaria del cap. 2.3.4.1.4. 1278 « Contributi in capitale a consorzi di enti locali, province, comunità montane, comuni singoli, società a partecipazione regionale ed altre società appositamente convenzionate per la realizzazione di interventi di riequilibrio territoriale del sistema industriale e di orientamento delle localizzazioni industriali e artigiane » è incrementata di lire 24.000 milioni, per quanto attiene la competenza e di lire 22.000 milioni per quanto attiene la cassa.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 agosto 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 agosto 1982, prot. 22602/9380*).

(4883)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1982, n. 35.

Tariffe minime dei trasporti pubblici locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione determina le tariffe minime dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 6, primo comma, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981 n. 151 al fine di:

a) realizzare una omogeneità tariffaria per l'intera collettività regionale;

b) favorire l'integrazione dei trasporti pubblici locali;

c) favorire il raggiungimento dell'equilibrio economico dei bilanci delle aziende di trasporto pubblico locale;

d) consentire il rilevamento sistematico dei dati di mobilità degli utenti al fine di disporre dei dati tecnico-economici essenziali per il calcolo dei ricavi presunti del traffico di ogni azienda di trasporto pubblico locale.

Art. 2.

Le tariffe per i trasporti pubblici locali sono approvate dagli enti concedenti sulla base della presente legge tenuto conto delle caratteristiche economico-sociali dell'utenza e nel rispetto del rapporto ricavi-costi definito ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981 n. 151.

Art. 3.

Le tariffe dei trasporti pubblici locali sono articolate in tariffe ordinarie e in tariffe preferenziali, sono crescenti e differenziate in relazione alla distanza del percorso utilizzato, approssimato per scaglioni chilometrici o per zone tariffarie.

Le tariffe ordinarie si applicano agli utenti che utilizzano titoli di viaggio al portatore.

Le tariffe preferenziali si applicano agli utenti che ne facciano richiesta, previa emissione di tessera di riconoscimento di prezzo determinato a carico dell'utente, tramite l'acquisto di titoli di viaggio nominativi a numero di corse predeterminato o di libera circolazione. Esse sono articolate in modo da prevedere sconti progressivamente crescenti rispetto alla corrispondente tariffa ordinaria in relazione all'utilizzazione annua dei servizi di trasporto ed alle distanze.

Art. 4.

Entro il quindici ottobre di ogni anno il consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto delle indicazioni degli enti locali interessati, approva le tariffe minime per i trasporti pubblici locali.

Tali tariffe costituiscono il riferimento per il calcolo dei ricavi presunti del traffico di ogni azienda di trasporto pubblico locale per l'esercizio successivo.

Entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al primo comma, gli enti concedenti approvano le tariffe relative ai trasporti di rispettiva competenza, tenuto conto altresì dei provvedimenti regionali relativi all'incremento annuale del rapporto ricavi-costi di cui all'art. 6, primo comma, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981 n. 151. Le tariffe così approvate vengono tempestivamente comunicate alla Regione.

Nel caso in cui gli enti delegati non provvedano all'approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 3, n. 4), della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28, entro il termine di cui al comma precedente, si applicano le tariffe di cui al primo comma. In tal caso gli aumenti conseguenti rispetto alle tariffe in vigore devono essere applicati dalle aziende esercenti i servizi di trasporto interurbani a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo o comunque dal primo giorno del mese successivo al predetto termine.

Qualora il decreto interministeriale annuale di cui all'art. 6, primo comma, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981, n. 151, che stabilisce l'aliquota di copertura dei ricavi del traffico sui costi effettivi, richieda ulteriori adeguamenti tariffari nonostante l'adozione di idonee misure atte a ridurre i costi aziendali, essi sono disposti dagli enti concedenti sulla base di apposite direttive emanate dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*. Di tali adeguamenti viene data tempestiva comunicazione alla Regione.

Art. 5.

Al fine della determinazione della contribuzione annuale di esercizio, i ricavi presunti del traffico vengono calcolati, secondo modalità definite dalla giunta regionale, a far data dal primo gennaio di ogni anno o comunque dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al terzo comma del precedente articolo.

Nel caso in cui siano stati disposti adeguamenti tariffari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, il calcolo dei ricavi presunti del traffico viene aggiornato a far data dall'effettiva entrata in vigore delle nuove tariffe o comunque dal primo giorno del mese successivo ai sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Per l'anno 1982 gli enti concedenti approvano le tariffe di rispettiva competenza sulla base dei criteri, delle finalità e delle norme della presente legge entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore, dandone altresì tempestiva comunicazione alla Regione.

La Regione provvede al ricalcolo dei ricavi prodotti dalle tariffe minime regionali rispetto alle tariffe aziendali, al fine della determinazione della contribuzione annuale regionale di esercizio, dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe o comunque dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma precedente.

Gli enti concedenti e le aziende che avessero già provveduto agli adeguamenti tariffari previsti dalla presente legge sono tenuti a comunicarne gli estremi alla Regione entro i termini di cui al primo comma. In tal caso il ricalcolo dei ricavi ha effetto dalla data di effettiva entrata in vigore delle nuove tariffe.

Art. 7.

Contestualmente alle deliberazioni di cui al terzo e quinto comma dell'art. 4, gli enti delegati all'approvazione delle tariffe per i servizi di trasporto interurbano adottano i provvedimenti per il coordinamento e l'integrazione tariffaria dei servizi di trasporto di rispettiva competenza e definiscono le intese relative al coordinamento e integrazione tariffaria dei servizi interessanti altri comprensori di trasporto come definiti ai sensi della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28.

In attesa della legge regionale di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti concedenti, sulla base di direttive emanate a tal fine dalla giunta regionale, deliberano, secondo le rispettive competenze, le modalità di coordinamento delle tariffe degli autoservizi urbani ed interurbani disponendo le iniziative relative alla adozione di tariffe urbane per zone territoriali.

Nel caso di autoservizi interurbani svolgentisi in parte nel territorio di regioni finitime le direttive di cui al comma precedente sono disposte nel rispetto dell'art. 84, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.

Entro il trenta marzo di ogni anno le aziende di trasporto pubblico locale trasmettono alla Regione e agli enti delegati competenti di cui alla legge regionale 30 agosto 1974, n. 28, la situazione analitica dei ricavi prodotti dall'applicazione delle tariffe nell'anno precedente, nonché gli elementi necessari al calcolo dei ricavi presunti del traffico relativi allo stesso esercizio secondo modalità disposte dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 5, primo comma, della presente legge.

Contestualmente le aziende predispongono con le stesse modalità le previsioni dei ricavi relativi all'esercizio in corso.

La documentazione di cui al primo comma, distinta per i servizi di trasporto a carattere urbano e interurbano, deve consentire di valutare i ricavi prodotti dalla adozione delle tariffe ordinarie e delle tariffe preferenziali, accertando gli scostamenti dei ricavi complessivi nell'applicazione delle tariffe aziendali a confronto con le tariffe minime regionali.

Al fine del computo dei ricavi presunti del traffico, dovranno essere contabilizzate le ulteriori agevolazioni di viaggio concesse a particolari categorie di utenti distinte per i trasporti urbani ed interurbani, individuando i minori ricavi da esse prodotti rispetto alle tariffe minime regionali.

Per l'anno 1982 tale documentazione è prodotta dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo nel termine previsto dall'art. 6.

Art. 9.

Oltre a quanto disposto all'art. 3, terzo comma sono previste per i cavalieri di Vittorio Veneto e per i non vedenti particolari agevolazioni sulle tariffe dei trasporti urbani ed interurbani con le seguenti modalità:

a) per i servizi di trasporto interurbano gli utenti sopra indicati possono acquistare, previa emissione di apposita tessera di riconoscimento di validità annuale di prezzo determinato a carico dell'utente, titoli di viaggio preferenziali a numero di corse predeterminato di costo ridotto di un terzo, arrotondato alle cento lire superiori, della tariffa preferenziale regionale corrispondente al percorso effettuato;

b) per i servizi di trasporto urbano, gli utenti sopra indicati possono acquistare, previa emissione di apposita tessera di riconoscimento di validità annuale di prezzo determinato a carico dell'utente, titoli di viaggio preferenziali a numero di corse predeterminato o di libera circolazione di costo ridotto di un terzo della tariffa preferenziale regionale corrispondente al percorso effettuato.

L'importo delle predette agevolazioni rispetto alle tariffe minime regionali è a carico della Regione

Le aziende di trasporto pubblico locale predispongono, unitamente a quanto previsto dall'art. 8, la contabilità relativa agli utenti che usufruiscono delle predette agevolazioni.

La Regione corrisponde, su specifica richiesta, a tali aziende le quote ad esse spettanti prevedendone l'onere nel bilancio di previsione dell'anno successivo a quello della emissione dei titoli di viaggio di cui al presente articolo.

I minori ricavi prodotti dall'utilizzazione dei predetti titoli di viaggio, dovranno essere contabilizzati secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 5.

Maggiori agevolazioni nei confronti degli utenti di cui al primo comma sono subordinate alla corresponsione, nei confronti delle aziende esercenti, dei corrispettivi derivanti dai mancati ricavi rispetto alle tariffe minime regionali.

Ulteriori agevolazioni tariffarie devono essere previste da leggi oppure, per i dipendenti delle aziende di trasporto, da norme contenute nei contratti di lavoro.

Art. 10.

Nell'anno 1982 le tariffe minime per i servizi di trasporto interurbano sono quelle di cui alla deliberazione del consiglio regionale 28 ottobre 1981 n. 93 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 2 dicembre 1981 e relativo prospetto allegato alla presente legge.

Art. 11.

La tariffa minima ordinaria per le autolinee urbane è pari alla tariffa del primo scaglione chilometrico dei servizi interurbani per tratta o per corsa semplice.

Per i semplici tariffari che si basano sul tempo di validità la tariffa minima ordinaria è valida per un periodo non eccedente i sessanta minuti primi.

La estensione di validità del titolo di viaggio a corsa, tratta o periodo temporale integrativo, comporta un incremento di tariffa pari alla differenza fra il primo e il secondo scaglione tariffario dei sistemi interurbani e comunque non inferiore a cento lire.

L'emissione di titoli di viaggio preferenziali nominativi di libera circolazione per i servizi urbani comporta a carico dell'utente un prezzo di accesso al sistema delle tariffe preferenziali annualmente non inferiore all'importo di venti corse in tariffa ordinaria, come definita al primo comma, che deve essere corrisposto all'azienda in unica soluzione all'atto della emissione della tessera. Al fine del computo dei ricavi presunti del traffico la utilizzazione convenzionale del titolo di viaggio nominativo di libera circolazione è stabilita in novecento corse all'anno.

Le tariffe ordinarie minime urbane degli impianti speciali a breve percorrenza ed integrativi delle autolinee urbane sono ragguagliate al 50 per cento delle tariffe minime per le predette autolinee.

Gli studenti di ogni ordine e grado possono acquistare, previa emissione della apposita tessera di riconoscimento di validità annuale di cui al quarto comma, titoli di viaggio di libera circolazione per i trasporti urbani il cui prezzo minimo è fissato in un importo non inferiore alla corrispondente tariffa per i trasporti interurbani relativa al primo scaglione chilometrico.

Le tariffe preferenziali di trasporto urbano debbono produrre per l'azienda complessivamente un ricavo non inferiore al 50 per cento del corrispondente ricavo prodotto dall'applicazione delle tariffe ordinarie minime.

Art. 12.

In conformità alle condizioni di accettazione e trasporto previste dalla normativa statale e dai vigenti sistemi tariffari, la tariffa minima per il trasporto di bagagli o piccoli animali accompagnati sui servizi di pubblico trasporto locale è stabilita:

a) per i servizi urbani, in misura pari all'importo della tariffa minima ordinaria come definita ai sensi della presente legge;

b) per i servizi interurbani, in misura pari all'importo della tariffa ordinaria del primo scaglione chilometrico come definita ai sensi della presente legge, per collo o capo, relativamente ai percorsi compresi nei primi cinque scaglioni chilometrici; in misura pari al 50 per cento della tariffa ordinaria arrotondata alle 100 lire superiori, per i successivi scaglioni.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge si provvede, a partire dall'anno 1983, mediante la iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui stanziamento verrà determinato annualmente con la relativa legge di bilancio.

Art. 14.

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1978 n. 33.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 agosto 1982

TEARDO

TARIFFE MINIME TRASPORTI PUBBLICI

Servizi interurbani

Km	S.C.	T.O.	1ª Serie		2ª Serie	440 V.	Stud.
0- 2	01	300	4.500	7	3.000	76.500	9.400
2- 4	02	400	6.000	7	3.000	87.000	10.700
4- 8	03	500	7.500	7	3.000	97.500	12.000
8-12	04	600	9.000	7	3.000	108.000	13.200
12-16	05	700	10.500	7	3.000	118.500	14.500
16-20	06	800	12.000	7	3.000	129.000	15.800
20-24	07	900	13.500	7	3.000	139.500	17.100
24-28	08	1.000	15.000	7	3.000	150.000	18.400
28-32	09	1.100	16.500	7	3.000	160.500	19.700
32-36	10	1.200	18.000	7	3.000	171.000	20.900
36-40	11	1.300	19.500	7	3.000	181.500	22.200
40-44	12	1.400	21.000	7	3.000	192.000	23.500
44-48	13	1.500	22.500	7	3.000	202.500	24.800
48-52	14	1.600	24.000	7	3.000	213.000	26.100
52-56	15	1.700	25.500	7	3.000	223.500	27.400
56-60	16	1.800	27.000	7	3.000	234.000	28.600
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**

A: intervallo scaglioni chilometrici
B: numero scaglione chilometrico
C: prezzo tariffa ordinaria
D: prezzo tesserino scontato di 1ª serie valido per 20 corse
E: numero tesserini scontati di 1ª serie da convalidare
F: prezzo tesserini di 2ª serie da 20 corse
G: prezzo complessivo annuale abbonamenti 1ª serie + 2ª serie per 440 viaggi/anno
H: prezzo abbonamenti mensili studenti

Tessera di riconoscimento per gli abbonati: lire 3.000

(5042)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. 36.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1982, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1982)

(*Omissis*).

(5043)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1982, n. 37.

Svincolo di destinazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, loro reimpiego e tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 22 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I beni trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere svincolati dalla destinazione alle unità sanitarie locali con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'iniziativa per lo svincolo può essere assunta dal comune proprietario dei beni ovvero dall'unità sanitaria locale destinataria.

Art. 3.

Il comune, previo parere motivato del competente organo dell'unità sanitaria locale esteso alla valutazione dei beni con riferimento alla loro alienazione od alla loro diversa utilizzazione, può adottare di propria iniziativa la deliberazione di svincolo.

Alla valutazione dovrà essere allegato il motivato parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale nel rispetto delle norme che regolano la materia.

Il consiglio comunale, con il provvedimento di svincolo, esprime il proprio parere in merito alla valutazione dei beni, al reimpiego ed al reinvestimento dei capitali di cui al comma precedente.

Art. 4.

In caso di iniziativa assunta dall'unità sanitaria locale, i beni sono svincolati con deliberazione del consiglio comunale su proposta, per gli immobili od i mobili registrati, dell'assemblea generale e, per i mobili, del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

La proposta dell'unità sanitaria locale deve contenere la valutazione dei beni da svincolare nonchè la indicazione delle attrezzature e delle opere relative a presidi e strutture sanitarie da acquistare o realizzare con il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali che si prevede di ricavare dall'alienazione, dalla trasformazione o dalla diversa destinazione dei beni stessi.

Art. 5.

Il comune e l'unità sanitaria locale provvedono a quanto di loro competenza ai sensi degli articoli 3 e 4, entro sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto rispettivamente la proposta di svincolo e la richiesta di parere con deliberazione motivata.

Il comune trasmette alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione di svincolo, la richiesta di autorizzazione corredata di tale deliberazione nonchè della proposta o del parere di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, autorizza lo svincolo semprechè l'utilizzazione da parte della unità sanitaria locale dei capitali ricavati sia conforme ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario regionale.

A tal fine l'unità sanitaria locale dovrà indicare le finalità di utilizzo dei proventi in corrispondenza del proprio programma relativo al miglioramento ed a una più razionale ristrutturazione di tutti i servizi sanitari.

Fino al 31 dicembre 1984, sussistendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo per farsi luogo allo svincolo, il reinvestimento dei capitali può essere altresì destinato alla realizzazione di presidi sanitari di unità sanitaria locale diversa da quella in cui è ubicato il bene soggetto a svincolo su concorde richiesta delle unità sanitarie locali interessate e previa autorizzazione della giunta regionale, rilasciata su conforme parere della competente commissione consiliare.

Lo svincolo è disposto con deliberazione del comune in cui il bene è ubicato, sentita l'assemblea dell'unità sanitaria locale di cui il comune fa parte.

Art. 7.

In caso di contrasto tra le valutazioni proposte dal comune e dall'unità sanitaria locale, la giunta regionale stabilisce il valore di stima del bene svincolato.

Art. 8.

In ordine alle iniziative assunte dalla unità sanitaria locale, ancorché esprima con deliberazione motivata il contrario avviso sulla opportunità dello svincolo il comune dovrà, comunque, esprimere il proprio parere sulla stima dei beni proposta dall'unità sanitaria locale.

Il comune trasmette alla giunta regionale, nel termine indicato al secondo comma dell'art. 5, insieme al provvedimento dell'unità sanitaria locale la propria deliberazione con la quale il consiglio comunale si è espresso negativamente.

La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, delibera lo svincolo, previa valutazione dei motivi su cui si fonda il contrario avviso del comune, sempreché l'utilizzazione da parte dell'unità sanitaria locale dei capitali ricavati sia conforme ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario regionale.

La alienazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati dovrà essere effettuata di regola mediante pubblici incanti e con il regime di pubblicità proprio di tale offerta.

La giunta regionale potrà tuttavia derogare rispetto a tale procedura in casi eccezionali e con deliberazione motivata assunta con il parere delle commissioni consiliari competenti.

Gli amministratori delle unità sanitarie locali e dei comuni sono personalmente responsabili del reimpiego delle somme così ricavate secondo le finalità per le quali è stato autorizzato lo svincolo.

La Regione esercita, sulla base delle vigenti disposizioni, il controllo sulle attività svolte in attuazione dei provvedimenti disposti a norma della presente legge.

Art. 9.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i compiti della Regione in ordine alla tutela dei beni culturali connessi ai beni di cui alla presente legge, intervariati in conformità all'art. 17 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, sono esercitati ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Lo svincolo a favore dei comuni proprietari dei beni di cui al primo comma nonchè lo svincolo e l'alienazione degli stessi ad enti pubblici sono autorizzati dalla giunta regionale subordinatamente all'impegno formale degli enti di mantenere i beni nel territorio regionale e di assicurazione una adeguata fruizione da parte del pubblico.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° settembre 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1982, n. 38.

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 22 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge, in applicazione dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.

Art. 2.

Definizioni

Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

1) numero di abitanti complessivi: il numero che si ottiene dividendo per 54 il BOD dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali;

2) acque bianche: le acque esclusivamente pluviali;

3) acque nere: ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche;

4) insediamenti esistenti: gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico ovvero che abbiano ottenuto la concessione edilizia antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

5) pubbliche fognature esistenti: le pubbliche fognature che abbiano attivato lo scarico o i cui lavori siano stati appaltati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

6) pubbliche fognature a sistema misto: le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche.

Art. 3.

Classificazione degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature

Ai sensi e per gli effetti della presente legge gli insediamenti civili come definiti dall'art. 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690, compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attività commerciali, sono suddivisi in tre classi contrassegnate dalle lettere *A*, *B* e *C*.

Rientrano nelle classi *A* e *B* anche le pubbliche fognature convoglianti comunque acque nere, conformemente alle condizioni indicate nel presente articolo.

Appartengono alla classe *A*:

1) gli insediamenti esclusivamente abitativi;

2) gli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate soltanto a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea, nell'insediamento;

3) gli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive, dai quali provengono scarichi simili a quelli provenienti da insediamenti esclusivamente abitativi. Si considerano simili a quelli provenienti da insediamenti esclusivamente abitativi gli scarichi che rientrano nei limiti della tabella 1 allegata alla presente legge;

4) le imprese agricole di cui alla lettera *a*) della deliberazione in data 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

5) le pubbliche fognature i cui scarichi rientrano nei limiti della tabella 2 allegata alla presente legge.

I parametri caratterizzanti gli scarichi degli insediamenti e delle pubbliche fognature di cui ai punti 3) e 5) del comma precedente devono essere misurati prima di qualsiasi trattamento depurativo o comunque inteso a ridurre il carico inquinante degli scarichi medesimi.

Appartengono alla classe *B*:

1) gli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi che non rientrano nei limiti della tabella 1 allegata alla presente legge;

2) le pubbliche fognature i cui scarichi, decorso il termine di cui al comma successivo, non rientrano nei limiti della tabella 2 allegata alla presente legge.

Nel caso di pubbliche fognature i cui scarichi non rientrano nei limiti della tabella 2 citata, l'ente gestore deve accertare le cause del superamento di detti limiti ed adottare i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dall'autorità competente al rilascio della autorizzazione allo scarico.

Appartengono alla classe *C* le imprese agricole di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) della deliberazione in data 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 4.

Autorizzazioni

Gli scarichi di cui all'art. 1 devono essere previamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonchè dal progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto.

L'autorità competente è tenuta a provvedere entro il termine di mesi quattro dalla presentazione della domanda.

Entro il termine di cui al comma precedente viene rilasciata una autorizzazione temporanea nella quale devono essere stabiliti il termine per la messa a punto dell'impianto di depurazione nonchè i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto dell'impianto medesimo. Tale periodo non può essere superiore a un anno, fatto salvo quanto previsto al sesto comma dell'art. 3.

L'autorizzazione definitiva viene rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità e le prescrizioni della presente legge.

Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione:

1) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature;

2) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti delle classi *A* e *C* nonchè gli scarichi sul suolo non adibito ad uso agricolo costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti della classe *B*.

I titolari degli scarichi di cui al comma precedente, n. 1), n. 2), sono tenuti a denunciare lo scarico rispettivamente alla Provincia o al comune che, in relazione alla natura dell'insediamento ed alle caratteristiche dello scarico stesso, comunica al titolare l'eventuale diversa qualifica ai fini dell'assoggettamento dello scarico alla disciplina prevista nella presente legge per le acque nere.

Art. 5.

Recapiti ammessi per gli scarichi

Gli scarichi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 4 sono ammessi, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti:

a) corsi d'acqua naturali e artificiali, che non si immettono in laghi, serbatoi o in reticoli carsici;

b) acque di transizione;

c) mare territoriale;

d) suolo e strati superficiali del suolo, purchè il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.

Art. 6.

Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione prevista dall'art. 4 è rilasciata:

1) per gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare, territoriale, della Provincia nel cui territorio avviene lo scarico;

2) per gli scarichi delle pubbliche fognature **sul suolo e negli strati** superficiali del suolo, dal comune nel cui territorio avviene lo scarico;

3) per gli scarichi, degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature, dal comune nel cui territorio avviene lo scarico.

Art. 7.

Certificato di abitabilità o di agibilità e autorizzazione agli scarichi degli insediamenti civili

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di cui al n. 3) dell'art. 6, deve essere presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.

Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, è subordinato al possesso dell'autorizzazione temporanea allo scarico.

Titolo II

SCARICHI NEI CORPI IDRICI

Art. 8.

Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali

L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi di cui al n. 1) dell'art. 6 nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata, sentito il parere del comune posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene lo scarico, parere che dovrà essere trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe *A* al servizio di non oltre 500 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il livello di depurazione ottenibile sia attraverso trattamenti di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi, come conseguibili con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore, e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, sia attraverso impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff;

b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe *B* e di quelle della classe *A* al servizio di oltre 500 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650;

c) deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in deroga a quanto previsto al comma precedente, può autorizzare caso per caso, sulla base di specifiche motivazioni, per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di rinnovo, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il corpo idrico ricettore e della situazione ambientale locale:

1) la effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della tabella *A* citata alla lettera *b*). Tali limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i parametri indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge;

2) la elevazione del limite per gli abitanti complessivi indicato alla lettera *a*) del comma precedente fino a un massimo di 1000.

Art. 9.

Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare

L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi di cui al n. 1) dell'art. 6 nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata, sentito il parere, da comunicarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, dei comuni immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il comune nel cui territorio avviene lo scarico.

La provincia può derogare dall'obbligo di sentire il parere previsto dal comma precedente nei casi in cui la distanza dei comuni limitrofi dallo scarico, in relazione alla sua portata, sia tale da escludere effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio dei comuni stessi.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) lo scarico deve sempre avvenire, tramite condotta di lunghezza adeguata, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca;

b) le soluzioni adottate devono corrispondere a quelle indicate nel piano regionale di risanamento delle acque salvo deroghe, autorizzate caso per caso dalla giunta regionale, sulla base di specifiche motivazioni;

c) devono essere segnalati, a cura dell'ente gestore dell'impianto da cui proviene lo scarico, la zona di scarico nonchè l'area intorno ad esso eventualmente inibita alla balneazione;

d) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe *A* al servizio di:

1) non oltre 50 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino almeno il livello di depurazione ottenibile con vasche settiche, delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia;

2) oltre 50 e fino a 1000 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il livello di depurazione ottenibile sia attraverso trattamenti di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi, come conseguibili con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore, e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, sia attraverso impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff. Devono essere assicurate anche le fasi di grigliatura e disoleatura dei liquami nonché la presenza di una vasca di contatto per gli eventuali trattamenti di disinfezione;

3) oltre 1000 e fino a 20.000 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 allegata alla presente legge;

4) oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge;

e) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe *B* e di quelle della classe *A* al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 6 allegata alla presente legge;

f) gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1000 abitanti complessivi devono essere altresì dotati:

1) di misuratori di portata;

2) di vasche, poste al termine del processo depurativo, aventi lo scopo di regolarizzare il deflusso attraverso lo scarico a mare e di consentire il prelievo di campioni di acqua e gli eventuali trattamenti di disinfezione;

g) la posizione dello sbocco della condotta deve essere determinata sulla base di studi specifici da effettuarsi caso per caso a cura dell'ente gestore e la distanza dello sbocco medesimo dalla costa non può comunque essere inferiore:

1) a metri 200 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 50 e fino a 1000 abitanti complessivi;

2) a metri 500 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1000 e fino a 10.000 abitanti complessivi;

3) a metri 1000 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 10.000 abitanti complessivi, per le quali lo sbocco stesso deve essere a profondità non inferiore a 30 metri.

h) per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1000 abitanti complessivi, le condotte devono essere munite di diffusore terminale.

L'autorità competente al rilascio della autorizzazione in deroga a quanto stabilito ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *g*) del comma precedente può consentire la realizzazione di condotte che raggiungano distanze o profondità inferiori a quelle indicate, nel caso in cui gli studi prodotti comprovino tale possibilità.

La giunta regionale, in deroga a quanto stabilito alla lettera *e*) del terzo comma, può consentire, sulla base di specifiche motivazioni che gli scarichi delle pubbliche fognature della classe *A*, al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi, siano trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge.

Art. 10.

Scarichi delle pubbliche fognature e sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare è subordinato, oltrechè a quanto prescritto agli articoli 8 e 9, al rispetto della condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata giornaliera di tempo secco. Tale volume d'acqua dovrà essere sottoposto, prima dello scarico, al trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori, in assenza di eventi meteorici.

Art. 11.

Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali

Il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi degli insediamenti della classe *A* nei corsi di acqua naturali ed artificiali è subordinato alla condizione che la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura sia superiore a 300 metri o che la fognatura pubblica abbia una quota maggiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere caso per caso sulla base di comprovate ragioni tecniche. Tali scarichi sono sottoposti alla disciplina del secondo e terzo comma dell'art. 8, secondo il numero degli abitanti complessivi dell'insediamento.

Il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi degli insediamenti delle classi *B* e *C* è subordinato all'osservanza della condizione che gli scarichi stessi rispettino i limiti fissati dalla tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 con le modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 12.

Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare

Gli scarichi degli insediamenti della classe *A* che recapitino nelle acque di transizione e nel mare sono sottoposti alla disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature dal terzo comma, lettera *a*), *d*) numeri 1) e 2), *g*), *h*) dell'art. 9, secondo il numero degli abitanti complessivi dell'insediamento, nonchè a quella del quarto comma dello stesso articolo.

Per scarichi degli insediamenti della classi *B* e *C* si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'art. 11.

Titolo III

SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

Art. 13.

Scarichi non ammissibili

Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:

1) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe *B*;

2) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe *A* al servizio di oltre 50 abitanti complessivi.

Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sono vietati gli scarichi degli insediamenti della classe *B* nonchè ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.

Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.

Art. 14.

Condizioni generali per il rilascio della autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo

Il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è subordinato al preventivo accertamento, da parte del comune, del rispetto delle «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo», riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione in data 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

L'autorizzazione deve contenere tutte le prescrizioni relative ai metodi ed alle portate di applicazione dello scarico nonchè alla conduzione dell'impianto di scarico sul fondo ed ai controlli analitici previsti nella deliberazione di cui al primo comma.

Il comune deve anche disporre le verifiche dell'impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della già citata deliberazione e la periodicità del loro rilevamento.

Art. 15.

Condizioni specifiche per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo

Oltre a quanto prescritto all'art. 14, il rilascio della autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è subordinato alle seguenti condizioni:

1) per gli scarichi delle pubbliche fognature nonchè degli insediamenti della classe *A* con non oltre 50 abitanti complessivi, devono essere comprovati l'eccessivo onere economico e la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale e devono essere rispettate le condizioni del secondo comma, lettera *a*) dell'art. 8.

2) per gli scarichi degli insediamenti della classe *A* con oltre 50 abitanti complessivi devono essere comprovati l'eccessivo onere economico e la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale e devono essere rispettati i limiti della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650. Il comune può autorizzare, caso per caso, sulla base di specifiche motivazioni, per un periodo non superiore a cinque anni, suscettibili di rinnovo, l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella *A*, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il suolo ricettore e della situazione ambientale locale. Tali limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i parametri indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge;

3) per gli scarichi degli insediamenti della classe *B* devono essere rispettate le condizioni del secondo comma dell'articolo 11;

4) per gli scarichi degli insediamenti della classe *C* sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Il medesimo limite si applica per i liquami delle imprese agricole che esercitano attività di traformazione della produzione di cui alla lettera *d*) della deliberazione in data 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

5) per gli scarichi degli insediamenti della classe *C* sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo, la quantità dei liquami da smaltire non deve superare la metà del valore indicato nel precedente n. 4).

Art. 16.

Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo provenienti dagli insediamenti abitativi con consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc

In deroga a quanto prescritto agli articoli 14 e 15, il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo degli insediamenti appartenenti al numero 1 della classe *A* dell'art. 3 di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc, è subordinato al preventivo accertamento, da parte del comune, del rispetto delle «Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc» riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione in data 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Resta fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 13.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Scarichi di acque bianche

I progetti delle fognature convoglianti acque bianche, deliberati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono prevedere la messa in opera di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.

Art. 18.
Modificazione delle tabelle allegate

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, in relazione alle verifiche che verranno effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, provvede con propria deliberazione alla modifica dei parametri e dei limiti indicati nelle tabelle 1, 2, 4, 5, 6 allegate alla presente legge.

La giunta regionale può imporre, nelle aree nelle quali sia necessaria una maggiore cautela per la tutela ambientale che risultino già indicate dal piano regionale di risanamento delle acque o che siano segnalate dalla autorità competente al controllo, il rispetto di limiti più restrittivi di quelli previsti dalle tabelle 4, 5, 6 allegate alla presente legge, anche inferiori a quelli previsti dalla tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319, con le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 19.
Scarichi degli ospedali e delle case di cura

Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura che non recapitano nelle pubbliche fognature, in aggiunta alle prescrizioni indicate agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, devono essere sottoposti a trattamento di disinfezione ritenuto idoneo dall'autorità sanitaria competente.

Gli scarichi dei suddetti insediamenti che recapitano nella pubblica fognatura devono essere sottoposti a trattamento di disinfezione ogni qualvolta l'autorità sanitaria lo ritenga necessario.

Art. 20.
Fanghi

Lo smaltimento ed il trasporto dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature, nonchè dei materiali derivanti dai processi di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura degli scarichi, devono essere autorizzati dall'autorità competente al controllo degli scarichi stessi.

I fanghi di cui al comma precedente devono essere smaltiti nel rispetto delle «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione» riportate nell'allegato numero 5 della deliberazione in data 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

I materiali derivanti dai processi di grigliatura di dissabbiatura e di disoleatura degli scarichi di cui al primo comma devono essere smaltiti in discarica controllata o in impianti idonei al trattamento.

Art. 21.
Revoca dell'autorizzazione

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 22.
Sanzioni

La inosservanza delle prescrizioni e dei divieti previsti dalle disposizioni della presente legge di seguito indicate comporta la applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) da L. 50.000 a L. 500.000:

a) per mancata presentazione della denuncia prevista all'art. 4, settimo comma;

b) per mancata presentazione della denuncia prevista all'art. 23 nono comma;

c) per mancata presentazione della denuncia prevista all'art. 23, decimo comma;

2) da L. 1.000.000 a L. 20.000.000:

a) per effettuazione di nuovi scarichi in recapiti non ammessi ai sensi dell'art. 5;

b) per effettuazione di nuovi scarichi vietati dall'art. 13;

3) da L. 500.000 a L. 10.000.000:

a) per mancata presentazione del programma previsto all'art. 23, commi secondo, sesto e settimo;

4) da L. 750.000 a L. 15.000.000:

a) per mancato rispetto del termine di tempo fissato ai sensi dell'art. 23, terzo comma;

b) per mancato rispetto del termine di tempo fissato ai sensi dell'art. 23, ottavo comma;

c) per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 23, ottavo comma;

5) da L. 50.000 a L. 1.000.000:

per mancato rispetto delle altre prescrizioni di cui al l'art. 23, terzo comma, contenute nell'autorizzazione, all'attuazione del programma previsto dallo stesso art. 23;

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

6) per L. 100.000 a L. 1.000.000:

per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23, nono comma.

Le sanzioni previste dal precedente comma sono comminate:

per le violazioni di cui al n. 1) dall'autorità competente al ricevimento della denuncia;

per le violazioni di cui al n. 2), lettera *a*), dal comune in caso di scarichi di insediamenti civili, dalla provincia in caso di scarichi di pubbliche fognature;

per le violazioni di cui al n. 2), lettera *b*), dal comune;

per le violazioni di cui ai numeri 3), 4), 5), dall'autorità competente ad autorizzare la effettuazione del programma;

per le violazioni di cui al n. 6) dal comune.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'accertamento e la comminazione delle sanzioni previste dal presente articolo è disciplinato, in quanto applicabile, dalla legge regionale 8 giugno 1977, n. 24.

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti competenti alla comminazione ed utilizzati dagli enti stessi per lo svolgimento di attività connesse al disinquinamento. A tale fine i suddetti enti presentano annualmente alla giunta regionale una relazione indicante la somma complessiva introitata ai sensi del presente articolo ed i relativi impieghi.

Titolo V

NORME TRANSITORIE

Art. 23.

Adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti esistenti

Agli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti esistenti, si applicano le norme di cui ai commi successivi

I titolari di tali scarichi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono presentare all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, un programma dettagliato con l'indicazione della data di inizio dei lavori e dei tempi di attuazione per l'adeguamento dei propri scarichi alla disciplina della legge medesima.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, entro sei mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l'attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori ed al termine di tempo entro il quale lo scarico deve essere adeguato alla presente disciplina nonchè ai limiti transitori che lo scarico deve rispettare nel tempo intercorrente.

Il termine stabilito per l'attuazione del programma non può comunque superare il 31 maggio 1986.

L'autorizzazione definitiva allo scarico viene rilasciata ad avvenuta realizzazione del programma, quando lo scarico stesso rispetta i limiti di accettabilità e le prescrizioni della presente legge.

Nel caso di scarichi in recapiti non ammessi ai sensi dell'art. 5 il programma deve essere presentato:

1) alla provincia per gli scarichi delle pubbliche fognature;

2) al comune per gli scarichi degli insediamenti civili.

Nel caso di scarichi vietati dall'art. 13 il programma deve essere presentato al comune.

L'autorità competente, oltre a quanto indicato al terzo e quarto comma, impone il termine di tempo entro il quale lo scarico deve essere eliminato ed emana le eventuali prescrizioni per la salvaguardia del corpo ricettore in cui avviene lo scarico da eliminare.

I titolari degli scarichi individuati al primo comma dell'articolo 16, anzichè il programma, devono presentare, nel termine che sarà fissato dal comune, denuncia del loro scarico al comune medesimo, il quale è tenuto ad impartire le prescrizioni necessarie in relazione alla situazione ambientale locale e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 16 citato.

Sono esenti dall'obbligo di presentazione del programma di cui al presente articolo i titolari degli scarichi definiti al sesto comma dell'art. 4. I titolari di detti scarichi sono tenuti alla effettuazione della denuncia prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 4 per gli effetti ivi stabiliti.

Per gli insediamenti esistenti della classe *A* i limiti di distanza e dislivello indicati al primo comma dell'art. 11 sono ridotti rispettivamente a 150 metri e a 10 metri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° settembre 1982

TEARDO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1982, n. **39.**

Acquisto di porzioni di immobile per la sede degli uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 38 *del 22 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' autorizzata l'acquisizione, mediante uno o più contratti di locazione finanziaria, secondo quanto stabilito nel successivo art. 2, di ulteriori porzioni da adibire a servizi ed uffici regionali dell'immobile di via Fieschi n. 15, dove è già ubicata la sede principale degli uffici della regione Liguria, acquistata ai sensi della legge regionale 30 agosto 1974, n. 30.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, con uno o più idonei Istituti di leasing, uno o più contratti di locazione finanziaria della durata massima di anni trenta con diritto di opzione massimo al quindicesimo anno, per un valore di lire 14.200.000.000 ad un tasso effettivo non superiore al 21 per cento annuo per le seguenti porzioni immobiliari:

mq 1959 circa destinati ad uffici ubicati a quota 31,50;

mq 1285 circa destinati a magazzino ubicati a quota 19;

mq 2089 circa destinati a garage ubicati a quota 13;

mq 90 circa destinati a centrale di condizionamento ubicati a quota 19;

mq 1959 circa destinati ad uffici ubicati a quota 27,50;

mq 480 circa destinati ad uffici ubicati a quota 18,50.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge previsto per l'anno 1982 in L. 1.100.000.000, si farà fronte per l'anno in corso con gli stanziamenti di cui al cap. 485 «Quota locazione finanziaria e relative spese per immobili sede regionale» e 9315 «Quota riscatto relativa al contratto di locazione finanziaria per immobili uffici regionali» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 e per gli anni successivi con gli stanziamenti previsti nei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 settembre 1982

TEARDO

(5044)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823000)